

*Proposta di legge*

*Modifiche della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)*

TESTO A FRONTE

Testo vigente	Testo con la modifica proposta
<p style="text-align: center;">Art. 55 Affittacamere</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.</li><li>2. Gli affittacamere possono essere gestiti:<ol style="list-style-type: none"><li>a) in forma imprenditoriale;</li><li>b) in forma non imprenditoriale.</li></ol></li><li>3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio.</li><li>4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.</li><li>5. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e bevande agli alloggiati cessano l'attività di somministrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</li><li>6. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano l'attività di somministrazione con esclusione della prima colazione.</li></ol>	<p style="text-align: center;">Art. 55 Affittacamere</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.</li><li>2. Gli affittacamere possono essere gestiti:<ol style="list-style-type: none"><li>c) in forma imprenditoriale;</li><li>d) in forma non imprenditoriale.</li></ol></li><li>3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio.</li><li>4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.</li><li>5. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e bevande agli alloggiati cessano l'attività di somministrazione entro <b>dodici</b> mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</li><li>6. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro <b>dodici</b> mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano l'attività di somministrazione con esclusione della prima colazione.</li></ol>



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26-06-2017 (punto N 43 )**

Proposta di legge

N 43

del 26-06-2017

*Proponente*

ENRICO ROSSI  
STEFANO CIUOFFO  
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Pubblicita' / Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Stefano ROMAGNOLI*

*Estensore FRANCESCO GUARDI*

*Oggetto*

Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale"

*Presenti*

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI MONICA BARNI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI

*Assenti*

ENRICO ROSSI                      STEFANIA SACCARDI

*ALLEGATI N°4*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	ARTICOLATO
B	Si	Cartaceo+Digitale	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
C	Si	Cartaceo+Digitale	RELAZIONE TECNICO-

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la bozza di proposta di legge recante (Modifica della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”);

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 22 giugno 2017;

Acquisito il parere rilasciato dalla Direzione “Affari legislativi, giuridici ed istituzionali” di cui all'art. 17 comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5.

A voti unanimi

### DELIBERA

- di approvare la proposta di legge (Modifica della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”) allegata al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, nonché i relativi documenti di accompagnamento di cui agli allegati B e C disponendone l’inoltro al Consiglio regionale a cura della Segreteria di Giunta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
STEFANO ROMAGNOLI

IL DIRETTORE  
ALBINO CAPORALE

## **Proposta di legge**

### **Modifiche della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)**

#### SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'articolo 55 della l.r. 86 /2016

Art. 2 - Entrata in vigore

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e o) dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato che:

1. è necessario procrastinare il termine di cui all'articolo 55, commi 5 e 6 della l.r. 86/2016, che prevede un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge - che scade quindi il 12 luglio 2017 - entro il quale gli affittacamere che somministrano agli alloggiati alimenti e bevande devono cessare l'attività di somministrazione (con esclusione della prima colazione nel caso in cui gli stessi abbiano assunto la denominazione di bed and breakfast). La necessità della proroga scaturisce, alla luce delle verifiche di impatto della disposizione acquisite dall'entrata in vigore della legge, dall'esigenza di avere maggior tempo a disposizione per poter rivalutare la norma in questione;
2. in considerazione della prossimità temporale della scadenza del termine da procrastinare, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

#### Art.1

Modifiche all'articolo 55 della l.r. 86 /2016

1. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) la parola "sei" è sostituita dalla parola "dodici".

## Proposta di legge

### **Modifiche della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)**

#### RELAZIONE

L'articolo 55 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale" dispone (commi 5 e 6) che gli affittacamere che al momento dell'entrata in vigore della legge somministrano agli alloggiati alimenti e bevande cessino, entro sei mesi (ovvero entro il 12 luglio 2017), l'attività di somministrazione, con l'eccezione della prima colazione per i bed and breakfast.

Numerosi Comuni hanno segnalato che tale previsione rischia di impoverire l'offerta turistico-ricettiva di diverse aree della Toscana, soprattutto in quei comuni rurali dove la presenza di altre tipologie di ricettività è meno diffusa e l'attività di affittacamere rappresenta una parte consistente nell'offerta turistica dei territori.

Oltre a questo, la previsione è in controtendenza rispetto alle nuove forme di ristorazione che si vanno diffondendo, quali l'home restaurant, e che consentono, entro certi limiti la somministrazione di alimenti all'interno di civili abitazioni, anche a prescindere dalla presenza di un'attività ricettiva.

La scadenza individuata nel Testo unico viene tra l'altro a cadere nel pieno della stagione turistica, causando agli operatori un danno non indifferente a causa delle prenotazioni accettate nei mesi antecedenti l'entrata in vigore della norma.

Occorre pertanto provvedere con urgenza a procrastinare il termine in oggetto, in modo da consentire al legislatore di rivalutare la questione senza pregiudizio per gli operatori del settore, considerato anche che la Giunta regionale si appresta a presentare un proposta modificativa di alcune norme del Testo unico per chiudere il contenzioso costituzionale instauratosi sulle disposizioni in materia di locazioni turistiche e di guide ambientali, nell'ambito della quale sarà contemplata anche una proposta emendativa dell'articolo 55.

## Proposta di legge

### **Modifiche della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)**

#### Relazione tecnico-normativa

#### **I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

##### *1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo*

La proposta risponde alla necessità di procrastinare il termine di cui all'articolo 55 commi 5 e 6 della l.r. 86/2016 in quanto prossimo alla scadenza (12 luglio 2017): è il termine entro il quale gli affittacamere che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati devono cessare l'attività di somministrazione, con esclusione della prima colazione nel caso in cui abbiano assunto la denominazione di bed and breakfast. Tale necessità scaturisce, alla luce delle verifiche di impatto della disposizione acquisite dall'entrata in vigore della legge, dall'esigenza di avere maggior tempo a disposizione per poter approntare una modifica sostanziale della norma in questione.

##### *2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)*

La proposta concerne la materia "turismo", ascrivibile alla potestà legislativa residuale regionale ai sensi dell'articolo 117 comma 4 della Costituzione.

##### *3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia*

La proposta è compatibile con il riparto delle competenze tra Stato e Regioni previsto in Costituzione.

##### *4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia*

La proposta modifica lo stesso termine contenuto in due commi dell'articolo 55 della l.r. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale).

##### *5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

La proposta è compatibile con i principi costituzionali e statutari suddetti e con la potestà regolamentare degli enti locali.

##### *6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o*